

Press-IN <pressin@pressin.it>

1/2/2021 18:57

[251] Superamento delle barriere architettoniche in deroga alle norme sulle distanze

A perasana@libero.it



n. 251

Superamento delle barriere architettoniche in deroga alle norme sulle distanze

Teknoring del 01/02/2021

Tar Liguria: è illegittimo il provvedimento che subordini l'installazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell'edificio

Il TAR Liguria, con la sentenza n.4 del 7 gennaio 2021, ha stabilito che è illegittimo il provvedimento che subordina l'installazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell'edificio, essendo sufficiente la presenza di persone anziane o con ridotta capacità motoria. La sentenza accoglie il ricorso contro il provvedimento di un'amministrazione comunale che respingeva l'istanza di permesso di costruire per l'installazione di un ascensore all'esterno del fabbricato.

Il titolo abilitativo era stato negato per due ordini di ragioni:

- il vano per l'elevatore non rispettava la distanza di mt. 3,00 dal fabbricato antistante, fissata dagli artt. 873 e 907 c.c.;

- per l'applicazione della normativa derogatoria in materia di superamento delle barriere architettoniche non è sufficiente che nell'immobile risiedano due persone anziane, occorrendo che le stesse siano anche proprietarie di un alloggio nello stabile e che la loro disabilità o ridotta capacità motoria sia provata mediante certificati medici.

Il Tar ha giudicato fondato il ricorso e lo ha accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, per i seguenti motivi.

La deroga alle norme sulle distanze

Secondo l'art. 79 del dpr n. 380/2001, le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi. Fatto salvo l'obbligo di rispetto di tre metri dalle costruzioni su fondi limitrofi e dalle vedute ex artt. 873 e 907 c.c. nell'ipotesi in cui tra i dispositivi antibarriera e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio di proprietà o di uso comune. È pacifico che fra le opere in questione rientrino gli impianti di sollevamento per l'accesso ai piani superiori dei palazzi, inclusi gli ascensori esterni.

Inoltre, in virtù dell'art. 16 della Legge Regionale Liguria n. 15/1989, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente volti a garantire l'accessibilità agli edifici possono essere realizzati in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici locali.

Infine, secondo la pressoché unanime giurisprudenza civile, le norme codicistiche in materia di distanze minime tra edifici di cui agli artt. 873 e ss. c.c. individuano limiti di carattere privatistico alla proprietà privata, a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli per finalità di buon vicinato. E sono di conseguenza pienamente derogabili mediante convenzione tra privati.

Quindi, la realizzazione dell'elevatore può essere legittimamente autorizzata anche in deroga ad eventuali norme contrarie di stampo pubblicitario (la cui inosservanza, comunque, non è stata specificamente rilevata dal Comune in sede procedimentale).

La normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche vuole favorire l'accessibilità agli edifici

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (artt. 77 e ss. del dpr n. 380/2001) costituisce espressione di un principio di

solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici. Di conseguenza, l'intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta. E, comunque, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione dell'opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale.

La sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez. II, n. 18334 del 25 ottobre 2012 ha sancito l'irrelevanza della presenza di invalidi nell'edificio in cui venga inserito un ascensore, giacché le disposizioni in esame "sono volte a consentire ai disabili di accedere senza difficoltà in tutti gli edifici, e non solo presso la propria abitazione".

Nè risulta necessaria la prova specifica dello stato di disabilità o della difficoltà motoria di persone residenti e proprietarie di unità abitative nel palazzo, giacché le opere di abbattimento degli ostacoli architettonici mirano a garantire il diritto fondamentale di accedere agli edifici a qualunque soggetto disabile, o comunque con problemi fisici, che abbia l'esigenza di recarvisi.

È pertanto illegittimo il provvedimento che subordini l'installazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell'edificio.

Argomenti correlati: [Disabilità e società](#) - [Barriere architettoniche e mobilità](#)

Per leggere questo articolo nel sito di Press-IN clicca qui: <https://www.pressin.it/articolo/66130/>



Press-IN è un servizio offerto dall'associazione **Lettura Agevolata Onlus**

Per non ricevere più questi messaggi o modificare le tue impostazioni di ricezione accedi con il tuo indirizzo email alla pagina <https://www.pressin.it/profilo/>

Per informazioni e segnalazioni non rispondere a questo messaggio ma scrivi a info@pressin.it